

**C. Conti Friuli-Venezia Giulia Sez. contr. Delibera, 26 gennaio 2016, n. 14 – Contabilità pubblica per gli atti gestori del Comune in tema di usi civici**

La titolarità dei diritti di uso civico spetta alla collettività indifferenziata, ma poiché essa, priva di personalità giuridica, non può esercitare le situazioni giuridiche di cui è titolare, sono state individuate alcune forme organizzative atte a rappresentare la comunità, cui sono imputate alcune facoltà di gestione e amministrazione, che non rappresentano una forma di proprietà individuale dell'ente, quali: il comune, che li gestisce ex *L. n. 1766 del 1927* e i modi d'utilizzo ex leggi regionali; le associazioni e università agrarie, organismi diversi e separati da comune e frazione, in origine costituiti per la gestione a vantaggio esclusivo di famiglie, ceti, arti, corporazioni; l'amministrazione separata dei beni frazionali. Nel momento in cui il Comune pone in essere atti gestori su diritti di uso civico, deve seguire le regole di contabilità vigenti per le p.a. locali, consentendone l'utilizzo diretto da parte dei titolari nel caso di usi civici di prima classe o "essenziali" e consentendone lo sfruttamento commerciale da parte dei titolari di usi civici di seconda classe o "utili". Va ribadita la necessità di preservazione e di corretta amministrazione degli usi civici che tuttora continuano ad essere gestiti dai Comuni, nell'interesse della collettività di riferimento, consentendone l'utilizzo diretto da parte dei cittadini che ne hanno titolo e curando la riscossione dei canoni da parte dei soggetti che occupano i terreni, nell'ambito del vigente quadro normativo.

[www.demaniocivico.it](http://www.demaniocivico.it)